

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seconda sezione civile

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 62332/2015 r.g., avente ad oggetto risarcimento per detenzione carceraria in condizione inumana e degradante, pendente

TRA

Giacomo REINA
(avv. Alessandro Gerardi)

ricorrente

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Avvocatura Generale dello Stato)

resistente

@@@@@

1 – Con ricorso *ex art. 35-ter*, comma 3, della legge n. 354/1975 depositato il 5.10.2015, Giacomo Reina – tempestivamente riassumendo il procedimento già promosso davanti al Magistrato di Sorveglianza di Roma con reclamo inoltrato a mezzo posta il 20.5.2015 – ha chiesto di accertare la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per avere sopportato detenzione inumana e degradante durante il periodo 13.7.2010-1.2.2015, in cui era stato ristretto presso la Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, in Roma, e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno nella misura di € 13.296,00 o in quella ritenuta opportuna con valutazione anche in via equitativa.

A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:

- che nel corso dell'indicato periodo di restrizione aveva sempre occupato celle dell'estensione di circa 13,44 mq, per uno spazio praticabile per ciascun detenuto inferiore 2 mq al netto dell'ingombro dei letti, del tavolo degli sgabelli e degli stipetti;
- che il bagno era dotato di latrina e lavabo con la sola acqua fredda;
- che la lampadina al soffitto, da 60 watt, rendeva quasi impossibile la lettura dopo il tramonto;
- che il termosifone non aveva mai funzionato;
- che il locale docce della sezione in cui era detenuto non era stato funzionante per circa tre anni, sicché 130 detenuti dovevano fruire delle uniche tre docce disponibili presso le altre sezioni;
- che il passaggio dell'aria era consentito solo dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.30;
- che a causa dei ritardi nella concessione delle visite mediche odontoiatriche aveva dovuto applicare a pagamento protesi dentarie inferiore e superiore.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito la prescrizione con riferimento alle pretese fatte valere dal ricorrente riferibili al quinquennio precedente alla proposizione del ricorso (§6 della comparsa di costituzione). Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, instando per il suo rigetto.

2 – Con il D.L. 26.6.2014 n. 92, convertito nella L. 11.8.2014 n. 117, recante modifiche alla legge sull'Ordinamento Penitenziario (L. n. 354/1975), mediante



inserimento, dopo l'art. 35-*bis* rubricato "Reclamo giurisdizionale", dell'art. 35-*ter* ("Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati"), è stato introdotto un rimedio "compensativo" volto, nelle intenzioni del legislatore, a soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea nella sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*, n. 43517/09, [C] 8 gennaio 2013, ove lo Stato italiano, non avendo dimostrato l'esistenza di uno strumento in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita (§ 97 della predetta sentenza), è stato sollecitato ad istituire, entro un anno dalla data in cui la decisione è diventata definitiva, "un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario".

In particolare, è stata prevista un'articolata forma di riparazione caratterizzata dalla presenza di due meccanismi tendenzialmente destinati a integrarsi, al fine di garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive della dignità delle persone detenute: da un lato, è stata introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni sia stato ristretto in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento, sostanzialmente in forma specifica, del pregiudizio patito, consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e, qualora tale tipo di risarcimento non sia possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a € 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio; dall'altro lato, coloro che hanno subito il suddetto pregiudizio a cagione di una misura cautelare custodiale non computabile nella determinazione della pena da espiare, nonché coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere (come nel presente caso) possono proporre azione, personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile, liquidando un risarcimento pari a € 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio.

3 – L'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente è infondata.

Il reclamo davanti al Magistrato di Sorveglianza di Roma è stato infatti proposto da Giacomo Reina il 20.5.2015, prima che decorresse il quinquennio dal 13.7.2010, quando era iniziata la detenzione del detenuto. A tale riguardo si ribadisce che il presente procedimento ha costituito una riassunzione di quello e che, in ogni caso, la proposizione di quel reclamo ha costituito un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

4 – Passando alla valutazione del merito della pretesa fatta valere dal ricorrente, si osserva quanto segue.

Sulla questione dell'onere della prova della detenzione degradante, deve ritenersi che incomba in capo all'istante una precisa e completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che intende porre a fondamento della pretesa risarcitoria; ma, una volta indicate le circostanze lesive del diritto, nella materia che ci occupa (come avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente lamenta condizioni di sovraffollamento nella cella di detenzione), deve considerarsi che i dati "spazio-temporali" nei quali si è verificata la violazione lamentata circa la conduzione di vita in carcere possono



essere celermente estrapolati attraverso i sistemi informatici predisposti dal Ministero della giustizia.

Ciò premesso, il tribunale ritiene di fare ricorso ai medesimi criteri affermati dalla CEDU, nella citata sentenza *Torreggiani*, laddove si afferma quanto segue: “72. La Corte, sensibile alla particolare vulnerabilità delle persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, quali le persone detenute, ribadisce che la procedura prevista dalla Convenzione non si presta sempre ad un’applicazione rigorosa del principio *affirmanti incumbit probatio* (l’onere della prova spetta a colui che afferma) in quanto, inevitabilmente, il governo convenuto è talvolta l’unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente (*Khoudoyorov c. Russia*, n. 6847/02, § 113, CEDU 2005-X (estratti); e *Benediktov c. Russia*, n. 106/02, § 34, 10 maggio 2007; *Brândușe c. Romania*, n. 6586/03, § 48, 7 aprile 2009; *Ananyev e altri c. Russia*, sopra citata, § 123). Ne consegue che il semplice fatto che la versione del Governo contraddica quella fornita dal ricorrente non può, in mancanza di un qualsiasi documento o spiegazione pertinenti da parte del Governo, indurre la Corte a rigettare le affermazioni dell’interessato come non provate (*Ogică c. Romania*, n. 24708/03, § 43, 27 maggio 2010). 73. Pertanto, poiché il Governo non ha presentato alla Corte informazioni pertinenti idonee a giustificare le sue affermazioni, la Corte esaminerà la questione delle condizioni detentive dei ricorrenti sulla base delle affermazioni degli interessati e alla luce di tutte quante le informazioni in suo possesso”.

È opportuno aggiungere, relativamente alla determinazione dello spazio fruibile “al lordo” o “al netto” degli arredi, che lo spazio della cella disponibile *pro capite*, da intendersi non come spazio calpestabile, ma come spazio utilizzabile per le attività quotidiane di vita, va ridotto a causa dell’ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio.

Non vanno scomputati però dal calcolo in discorso gli arredi asportabili e fruibili, quali il tavolo e gli sgabelli (poiché oggetti rimovibili, utilizzabili per varie e molteplici finalità da parte del detenuto e quindi destinati non a ridurre lo spazio a sua disposizione, ma a consentirne il pieno utilizzo), gli armadietti pensili (il cui ingombro risulta estremamente contenuto perché è limitato solo allo spazio aereo) e i letti (che vengono usati per distendersi di giorno e per dormire la notte e dunque rientranti nello spazio concretamente ed effettivamente fruibile).

Con riferimento ai servizi igienici, poiché essi costituiscono una dotazione dei locali detentivi, destinata ad un uso libero ed esclusivo da parte dei soggetti assegnati alla camera, il relativo spazio deve ricomprendersi nel calcolo della superficie utile e vivibile.

La circostanza relativa all’ingombro del mobilio è stata oggetto di esame nella sentenza dell’8.1.2013 della CEDU quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: “Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle”) e inoltre detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile) ha trovato piena conferma nelle pronunce della giurisprudenza penale (cfr. Cass. 26.2.2015 n. 8568; Cass. 5.2.2014 n. 5278), che, nel dichiarare inammissibili ricorsi avverso ordinanze dei magistrati di sorveglianza in accoglimento del reclamo di detenuti relativamente a doglianze inerenti lo spazio disponibile all’interno della camera detentiva, ha riconosciuto corretta la scelta di non considerare (cioè scomputare dalla superficie lorda della cella) lo spazio occupato dal mobilio.

Circa gli spazi minimi da garantire, sebbene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti - CPT (organismo istituito in seno al Consiglio d’Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall’Italia con la



L. 2.1.1989 n. 7), nel secondo rapporto generale del 13.4.1991, abbia indicato come superficie minima “desiderabile” almeno 7 mq per la cella singola e 4 mq per la cella multipla, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione “flagrante” dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, “trattamento disumano e degradante”, indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita comunque garantite nell’istituto penitenziario (afferenti, in particolare, le ore d’aria disponibili o le ore di socialità, l’apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto).

Tale principio, se non ha impedito alla CEDU in altre occasioni di riconoscere che la disponibilità di uno spazio individuale minimo intramurario inferiore ai 3 mq è un’evidente violazione della Convenzione, ha indotto tuttavia a differenti conclusioni quando, al contrario, lo spazio fosse superiore a tale superficie, ritenendo la Corte di dover necessariamente tenere conto di altri aspetti relativi alle condizioni detentive, quali l’utilizzo privato dei servizi igienici, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle primarie esigenze sanitarie.

5 – La Casa circondariale di Rebibbia N.C. ha inviato documentazione analitica, consistente in prospetti nei quali sono indicati – per ciascun giorno di detenzione – la superficie della cella (al lordo del mobilio, comprensivo dei letti, ma al netto dei bagni, come specificato nella nota datata 14.1.2016) e il numero dei detenuti.

Da tali prospetti analitici si desume innanzitutto che nell’ultimo periodo di detenzione (dal 20.6.2013 al 1.2.2015) Giacomo Reina è stato ristretto in una stanza singola dell’estensione di mq 8 (circostanza non contestata dal ricorrente nella memoria autorizzata depositata il 9.3.2016).

Per quanto attiene al precedente periodo in esame, si ritiene che anche in tal caso le condizioni minime di spazio vitale erano state rispettate anche se le stanze erano occupate contemporaneamente da sei detenuti.

Alla superficie delle celle, come indicata nei prospetti (mq 22), deve infatti aggiungersi la superficie del bagno, come specificata nella nota del 24.3.2015 (mq 4,50), sicché detraendo le superfici del mobilio inamovibile non può ritenersi intaccato quello spazio minimo.

Rileva però il tribunale, avendo riguardo a quanto tempestivamente prospettato dal ricorrente nel reclamo proposto al Magistrato di sorveglianza e alle controdeduzioni formulate alla nota della casa Circondariale di Rebibbia del 14.1.2016:

- che la stanza in cui il ricorrente era stato detenuto nell’ultimo periodo si caratterizzava per non essere il bagno collocato in un vano separato ma, come pure emerge dalla planimetria allegata alla menzionata nota, collocato nel medesimo ambiente in cui il Reina alloggiava, senza separazioni in muratura o con tramezzatura;
- che la circostanza che i bagni fossero muniti soltanto di latrina e di lavabo con sola acqua fredda, e quindi privi di acqua calda e di bidet, sarebbe priva di rilevanza se i detenuti potessero agevolmente fruire di docce con acqua calda;
- che però, a fronte delle affermazioni del Reina in ordine all’inadeguatezza degli impianti docce, la Casa circondariale ha ammesso che “non è possibile escludere che in alcuni periodi si siano verificati problemi di malfunzionamento, che rientrano nell’ordinaria amministrazione” e che, in tali situazioni, di disservizi nella distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento, provvedeva “in tempi congrui, attraverso l’intervento degli operatori dell’ufficio tecnico e degli addetti alla manutenzione del fabbricato”;
- che si tratta di affermazioni generiche, con cui non è stata specificamente contestata l’affermazione del ricorrente, secondo la quale “il locale docce della



Sezione è stato inutilizzabile per circa 3 anni” e che “per tale ragione tutti i detenuti della Sezione A sono stati costretti ad utilizzare le docce di altre sezioni, con il risultato che le 3 uniche docce disponibili delle Sezioni A e C erano utilizzate da oltre 130 detenuti”.

Tali situazioni protratte nel tempo, ad avviso del tribunale, hanno determinato la lesione della dignità di Giacomo Reina nel corso del periodo di detenzione

6 – In favore del ricorrente deve quindi riconoscersi il diritto al risarcimento del danno per avere sopportato detenzione inumana e degradante per un periodo complessivo pari a giorni.

Il risarcimento, pari a € 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio, deve quindi essere liquidato in complessivi € 13.296,00 (1662 giorni).

La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Il Tribunale

- in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Giacomo Reina della somma di € 13.296,00, oltre ad interessi legali dalla data di deposito del presente provvedimento;
- compensa le spese del procedimento.

Roma, 4.7.2016

Il Giudice
Federico Salvati

